

**DISEGNO DI LEGGE PER LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTINENTI AI LICENZIAMENTI E TRASFERIMENTI**

Il disegno di legge contiene norme essenzialmente di diritto processuale, miranti ad assicurare una “corsia preferenziale” alle controversie più delicate ed importanti, quelle di licenziamento e di trasferimento. Si fornisce così una risposta appropriata ad una critica, non priva di suggestione, spesso formulata dai sostenitori della necessità di superamento della stabilità reale del posto di lavoro prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: quella per cui, stante la lunghezza dei processi, una reintegra disposta a lunga distanza di tempo dal licenziamento (magari dopo diversi gradi di giudizio) risulterebbe, in concreto, impossibile, per i mutamenti intanto avvenuti nella struttura aziendale, non sarebbe desiderata neanche dal lavoratore e porrebbe sul datore di lavoro – colpevole, magari, di aver messo in atto un licenziamento azzardato, ma non del tutto privo di ragioni – un peso economico quasi insostenibile, a titolo di risarcimento delle retribuzioni perse dal lavoratore lungo l’arco temporale che ha portato alla sentenza di reintegra.

Il problema, che pure non va esagerato nella sua ricorrenza concreta, è comunque esistente, ma non si risolve abrogando la tutela reale di reintegra, bensì introducendo strumenti procedurali che assicurino la decisione sulla questione centrale dell’emanazione o meno dell’ordine di reintegra in tempi brevissimi.

Questo strumento è costituito dalla previsione di un procedimento caratterizzato da fasi di accertamento in senso tecnico “sommario”, il che non significa affatto privo di garanzie di contraddittorio, ma caratterizzato dalla circostanza che il provvedimento immediato, emesso dal giudice in tempi accelerati, si stabilizza e diviene inoppugnabile se non reclamato entro un termine stabilito.

All’accertamento sommario, il giudice deve fare ricorso in via normale, secondo la previsione dell’art. 2 e seguenti della proposta, se la controversia non appare di particolare complessità, e sempre che non sia lo stesso lavoratore a chiedere che si proceda con rito ordinario.

L’ordinanza di reintegra (o di rigetto del ricorso) eventualmente emessa dal Tribunale è opponibile entro trenta giorni avanti alla Corte d’Appello, che decide anch’essa con ordinanza, che diviene definitiva ove, in un termine anch’esso di trenta giorni, non venga opposta con ricorso ordinario avanti alla stessa Corte d’Appello, la quale decide, allora, con sentenza, ovviamente impugnabile per Cassazione.

Va sottolineato che lo scopo di garantire una grande celerità alle controversie in materia di licenziamento, impone anche al lavoratore degli oneri di tempestività. Viene introdotto dall'art. 7, infatti, un termine di decadenza di 120 giorni dal licenziamento per la proposizione dello stesso ricorso giudiziale, il quale, invece, è oggi proponibile, una volta inviata entro 60 giorni una semplice lettera raccomandata di impugnazione, in qualsiasi momento nei 5 anni successivi.

Completano il quadro importanti previsioni dirette, a garantire oltre che la speditezza della controversia, l'effettivo rispetto dell'eventuale ordine di reintegra.

Viene dichiarato non più necessario, nelle controversie di licenziamento e trasferimento, il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 6) e viene prevista una pena pecuniaria privata per l'eventuale ritardo del datore di lavoro nell'obbedienza all'ordine di reintegra (art. 4).